



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Latina



# Introduzione e approfondimento sulla Consulenza Tecnica d'Ufficio 4° giornata – 21 Maggio 2019

- Onorario e spese del CTU**
- Il CTU e il processo telematico**

**D.ssa Laura Del Pace** – Coordinatore Commissione CTU dell'ODCEC di  
Latina

# Le fonti normative e i regolamenti:

- **D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115:** Testo unico delle disposizioni legislative in materia di giustizia
- **D.M. Giustizia 30 maggio 2002:** adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale
- **Legge 8 luglio 1980 n. 319, art. 4**  
(in quanto espressamente non abrogato dall'art. 299 della Legge 319/1980)

# D.P.R. 115/2002

**"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" - Titolo VII: Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario**

• **Art. 49: *Elenco delle spettanze***

Individua le spettanze degli ausiliari:

- Onorario
- Indennità di viaggio e di soggiorno (se fuori dalla circoscrizione)
- Spese di viaggio (da giustificare)
- Rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico (da giustificare)

Indica le modalità di determinazione degli onorari:

• Gli onorari possono essere:

- fissi (importo predeterminato)

- variabili (tra minimo e massimo es. art 12 tabelle o a percentuale es. art. 11 tabelle)

- a tempo (a vacanza)

• **Art. 50: *Misura degli onorari***

• **TABELLE STABILITE CON D.M.**

• REDATTE CON RIFERIMENTO ALLE TARIFFE PROFESSIONALI ESISTENTI, CONTEMPERATE CON LA NATURA PUBBLICISTICA DELL'INCARICO

• IN NESSUN CASO SI PUO' FAR RIFERIMENTO ALLA TARIFFA PROFESSIONALE (Cass. Sez. I n. 7937 del 1994)

### **Articolo 51:** *Determinazione onorari variabili - criteri*

Nel determinare gli onorari variabili il Giudice tiene conto della:

- difficoltà della prestazione
- completezza della prestazione
- pregio della prestazione

### *co. 2 Aumento onorari fissi e variabili*

- aumento fino al 20% se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato

### **Articolo 52:** *Aumento e riduzione degli onorari*

- Gli onorari possono essere aumentati fino al doppio per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà
- Se la prestazione non è completata nel termine stabilito per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario:
- Per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo al termine
- Gli altri onorari sono ridotti di un terzo

### **Articolo 53:** *Incarichi collegiali*

Il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato disponga che ciascuno svolga personalmente e per intero l'incarico

### **Articolo 56:** *Spese*

Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, allegando la corrispondente documentazione. Il magistrato le accerta escludendo quelle non necessarie

# D.Min. Giustizia 30 maggio 2002

## Adeguamento compensi degli ausiliari

Il testo del DM 30 maggio 2002 n. 182 è molto breve:

- Adegua la misura degli onorari a vacanza: 14,68 euro per la prima e 8,15 per ciascuna delle successive
- Rinvia alle tabelle allegate per gli altri onorari
- Dichiarata di entrare in vigore il 20 agosto 2002

La dottrina è divisa sulla natura del D.M. 30 maggio 2002:

- È il mero adeguamento delle previgenti tariffe, secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge 319/1980 che disciplinava in passato la materia dei compensi agli ausiliari del giudice
- *la delega di cui all'art. 50 del D.P.R. 115/2002, entrato in vigore il 1 luglio 2002, non era operativa al momento di emissione del DM Giustizia 30 maggio 2002*
- *Il DM Giustizia fa espresso riferimento alla legge 319/1980*
- È esercizio del potere di delega di cui all'art. 50 del D.P.R. 115/2002.

**Le tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 sono le uniche disponibili.**

- Ad esse fa espresso riferimento la Circolare Ministero Giustizia 15 marzo 2006, la quale indica il criterio degli onorari a tempo come sussidiario, «*da utilizzarsi esclusivamente se non sia possibile ricorrere al criterio della determinazione in misura fissa o variabile*».

## **D.Min. Giustizia 30 maggio 2002**

### **Articolo 1: Criteri per la determinazione degli onorari a percentuale**

- Per la perizia (processo penale):

Valore del **bene** o di altra **utilità** oggetto dell'accertamento, determinato sulla base di **elementi obiettivi** risultanti dagli **atti del processo**.

- Per la consulenza tecnica (processo civile):

Valore della controversia

### **Articolo 2: La perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale**

- L'onorario è determinato a percentuale per scaglioni

- La soglia dell'ultimo scaglione è di euro 516,456,90 oltre la quale il compenso non è dovuto

- Corte di Cassazione: per valori superiori al limite massimo gli onorari non sono liquidabili, *ma il superamento del limite può essere valutato dal giudice come indice dell'eccezionale importanza della perizia, che giustifica la maggiorazione ex art. 52*

## **La CTU valutativa**

- **Articolo 3:** Valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali, beni mobili in genere
- Onorari dimezzati rispetto all'art. 2
- Onorario minimo euro 145,12

## **La CTU in materia di bilancio**

- **Articolo 4:** bilancio e relativo conto profitti e perdite
- Onorari a scaglioni sul totale attività e sul totale dei ricavi lordi
- Onorari ridotti alla metà se il bilancio è relativo a società, enti o imprese che non svolgono attività commerciale od industriale, o che si limitino all'amministrazione di beni immobili o al godimento di redditi patrimoniali
- Onorario minimo euro 145,12

## **La CTU in materia di inventari e rendiconti**

- **Articolo 5:** inventari, rendiconti e situazioni contabili, salvo quanto previsto nell'art. 4
- Onorario compreso fra euro 145,12 ed euro 970,42

# La pluralità di incarichi

- Cassazione Civile sez. II 31 marzo 2006 n. 7632: *“ nel caso di accertamenti plurimi, anche se compiuti in base ad incarico unitario, è legittima la determinazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti”*
- Criterio generale stabilito dalla giurisprudenza:
- **Accertamenti ripetitivi**: il compenso va determinato a percentuale, sul cumulo dei valori accertati
- **Accertamenti distinti**: il compenso va determinato distintamente, per ciascun accertamento

Conseguenze:

- **Valutazione di un patrimonio** (art. 3) nell'arco di alcuni anni: il compenso va determinato sulla sommatoria dei valori riscontrati all'esito degli accertamenti esperiti
- **Valutazione di bilanci** (art. 4) di società diverse o di bilanci di diverse annualità della stessa società: l'onorario va determinato con riferimento a ciascuno dei documenti contabili esaminati
- Nel caso in cui al CTU siano richiesti accertamenti rientranti in diverse tabelle, gli onorari sono sempre cumulabili



# Modalità di liquidazione

## D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

- **Articolo 71** : le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168
- La domanda è presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni (deposito in cancelleria o invio telematico della relazione peritale)
- **Articolo 168**: la liquidazione è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato
- Il decreto è comunicato alle parti ed al P.M. ed è titolo provvisoriamente esecutivo

### **Gli obbligati al pagamento**

Le spese della CTU gravano:

- su tutte le parti del giudizio
- in solido fra di loro
- indipendentemente dalla diversa (o assente) disposizione del giudice in ordine alla ripartizione delle spese processuali
- Resta ferma la facoltà della parte vittoriosa che avesse sostenuto le spese di rivalersi in via di regresso nei confronti della parte soccombente

## Compensi per i chiarimenti...chiariamo:

- I chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore rispetto a quella già espletata e remunerata, oggetto di consulenza
- Il CTU è obbligato a fornire chiarimenti, se richiesto
- Relativamente a eventuali chiarimenti forniti, non spetta al CTU un compenso ulteriore, rispetto a quello già riconosciuto per la consulenza tecnica
- N.B. Cosa diversa dai chiarimenti sono **le integrazioni** (a meno che non siano dovute a carenze della perizia originale), **per le quali sono dovuti compensi ulteriori**

Art. 130. T.U. 115/2002 – GRATUITO PATROCINIO

Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

# **Chiarimenti sulla fatturazione delle Consulenze Tecniche d'Ufficio**

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9 del 7 maggio 2018
- art. 12 D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018
- nota Direzione Generale del Ministero della Giustizia prot. DAG n. 188994.U del 26.09.2018
- nota Direzione Generale del Ministero della Giustizia prot. DAG n. 27887 del 08.02.2019
- Comunicazione prot. 478 del 19.02.2019 Tribunale di Latina



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

- che, con la citata circolare, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il CTU è tenuto *“ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ..., in cui si evidenzi, tuttavia, che la “solutio” avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice”*;
- che, di conseguenza, la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte;

- che questa Direzione generale, consapevole delle criticità che tale *modus operandi* sta determinando per gli Uffici giudiziari – essenzialmente dovute al fatto che dette fatture elettroniche figurano come *crediti inestinti* sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze fino a che non vengono “*chiuse tramite una operazione manuale, necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto*” – ha avviato una interlocuzione con l’Agenzia delle entrate volta a verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività in tema di pagamento delle spese di giustizia.

## INOLTRE

Giova infine precisare che, essendo l’Amministrazione della giustizia senz’altro estranea al rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore (il CTU) e debitore (la parte in causa tenuta al pagamento), essa non assume la qualifica di sostituto d’imposta in relazione al pagamento dell’importo fatturato e non è, pertanto, soggetta ad alcun adempimento fiscale (quali il versamento della ritenuta d’acconto e il rilascio della certificazione unica).

## CIRCOLARE N. 9/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

*Roma, 7 maggio 2018*

Con riguardo ai compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU, si è dell'avviso, pertanto, che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico.

Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento. Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzia, tuttavia, che la "solutio", avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.

*Onorario e spese del CTU – D.ssa Laura Del Pace*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

(Piazza B. Buoizzi, n. 1 - prot.tribunale.latina@giustiziacert.it)

Prot. 478  
Latina, 29/02/19

Ai Signori Presidenti degli  
Ordini e Collegi professionali di  
**LATINA**

e p.c. Ai signori Magistrati del Tribunale - SEDE

ai Direttori Amministrativi  
del Tribunale di Latina

ai Direttori Amministrativi degli Uffici  
del Giudice di Pace

**OGGETTO:** *trasmissione delle fatture per le liquidazioni compensi CTU nell'ambito del  
procedimento civile - Circolare n.9/E Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018*

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che *il CTU deve ritenersi obbligato....ad emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.*


Pertanto, si chiede di dare comunicazione ai propri iscritti, nominati CTU nell'ambito di procedimenti civili e di lavoro che dovranno emettere la fattura elettronica nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia (cod. univoco Tribunale di Latina **EL25P4** – C.F. **80005910593**), avendo cura di annotare in calce alle stessa l'espressa indicazione che il pagamento

è a carico dalla parte individuata dal Giudice, specificandone le generalità complete ed allegare copia del provvedimento di liquidazione

A riguardo, si segnala che in caso di omessa indicazione di quanto richiesto, questo Ufficio provvederà a rifiutare le fatture.

Il Presidente del Tribunale

Caterina Chiaravalloti







Circolare  
14.10.2018

## TRIBUNALE DI LATINA

**Oggetto: CIRCOLARE criteri per il conferimento degli incarichi ai CTU (settori civile, lavoro, esecuzioni e fallimenti), ai CURATORI, ai DELEGATI ALLE VENDITE e ai CUSTODI.**

### **B) Limite annuale degli incarichi.**

Tenuto conto della delicatezza e complessità che normalmente connotano gli incarichi in oggetto, della media dei tempi necessari al loro espletamento e del fondamentale rapporto fiduciario che connota il rapporto giudice-professionista, si ritiene equo e ragionevole fissare nel numero di 20 il limite annuale degli incarichi da conferire ad ogni singolo professionista nell'ambito del settore civile, (da intendersi 20 per ogni settore specialistico,), 5 nel settore fallimenti, 10 nel settore esecuzioni, 40 per il settore medicolegale( nell'ambito delle controversie civili); 40 nel settore lavoro, 40 per il settore assistenza e previdenza ,atteso l'elevatissimo numero delle pendenze processuali in queste materie .

### **C) Istituzione di un registro per ciascun settore.**

In ogni registro verranno inseriti e annotati dai responsabili delle cancellerie per il settore di competenza gli incarichi conferiti da ciascun magistrato e i compensi liquidati ai singoli professionisti.

I responsabili delle cancellerie trasmetteranno riepilogo degli incarichi conferiti alla Presidenza del Tribunale con cadenza semestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza.

# Il CTU e il processo telematico

## Art 16-bis D.L.179/2012 come convertito in Legge

" Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 40 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale, il deposito e gli atti processuali ed i documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con le modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati ”.

Per tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, nonché per le procedure concorsuali iniziate dal **30/06/2014** è obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti e di tutti i documenti e, quindi, anche, degli atti e documenti dei C.T.U..

**Il processo civile telematico è ormai una realtà** per giudici e legali di tutta Italia.

Fanno eccezione:

il processo penale telematico (Ppt: solo notifiche via Pec)

il processo tributario telematico (Ptt – obbligatorio dal 1 Gennaio 2019)

il processo penale telematico (Ppt: solo notifiche via Pec)

il processo amministrativo telematico (Pat) al via dal 1 Gennaio 2017, dopo alcune proroghe.

L'informatizzazione della giustizia investe pertanto anche i **consulenti tecnici d'ufficio** (architetti, commercialisti, geometri, grafologi, ingegneri, medici legali, periti, traduttori,...).

Per i professionisti è quindi possibile per via telematica, senza supporti cartacei e senza spostamenti dal proprio studio:

- ricevere le comunicazioni della cancelleria
- consultare i fascicoli
- consultare i provvedimenti del Magistrato
- estrarre copia dei fascicoli
- depositare atti e documenti.

# Come si interagisce con gli uffici giudiziari per via telematica?

La consultazione pubblica delle cause è possibile da computer remoto ed è persino consentita con i dispositivi mobili (smartphone e tablet), tramite apposite applicazioni gratuite (“Giustizia Civile”).

I Ctu (e gli ausiliari del giudice in genere), possono scaricare gli atti di causa collegandosi al portale del Ministero di Giustizia all’indirizzo:

<http://pst.giustizia.it/PST/>

L’identificazione informatica per l’area riservata avviene sul portale dei servizi telematici mediante carta nazionale dei servizi e sul punto di accesso mediante token crittografico (smartcard, chiavetta USB – c.d. business key – o altro dispositivo sicuro).

La firma digitale ha la funzione di consentire l’interazione online con i siti web che richiedono all’utente di identificarsi in maniera certa e conforme alle normative vigenti, affinché lo stesso possa essere riconosciuto dal “sistema Giustizia” come soggetto abilitato al processo telematico; è uno degli strumenti indispensabili per il PCT.



## Ultime News

- 20/05/19 - Pagamenti Telematici - Interruzione del servizio
- 15/05/19 - Indisponibilità temporanea servizi PEC - 16/05/2019 da h 18:00 a h 20:00
- 14/05/19 - Breve interruzione dei servizi informatici del settore civile - sabato 18/05/2019 fascia oraria 09 - 13

[Tutte le news](#)

## I piu' visti

1. Consultazione pubblica dei registri
2. Punti di accesso
3. Uffici Giudiziari
4. Pagamenti
5. Strumenti per l'accesso all'area riservata del portale e per la consultazione

## Servizi



### Servizi riservati

[Effettua Login](#)

#### Consultazione registri

Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico.

#### Consultazione registri Corte di Cassazione

Consultazione registri Corte di Cassazione

#### Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

#### Registro PP.AA.

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati -

## Documenti



Documenti normativi, tecnici e di approfondimento sul processo telematico.

[Tutti i documenti](#)

## Download



Applicazioni di utilità e oggetti software per l'interoperabilità.

[Tutti i download](#)

Browser address bar: pst.giustizia.it/PST/authentication/it/pst\_ar.wp

Navigation bar: Login | FAQ | Forum | Newsletter | RSS

Logo: Servizi Online Uffici Giudiziari  
Ministero della Giustizia

Search bar: CERCA  Vai

Map and Glossary: Mappa del sito | Glossario


Language: Italiano - English

Menu: Home | Servizi | Schede pratiche | News | Documenti | Download

Home » Login

Accedi con smartcard

Per accedere con smartcard



Una volta eseguito l'accesso è possibile consultare il fascicolo selezionando l'ufficio giudiziario competente ed inserendo il numero di ruolo.

# **Fasi del procedimento telematico e risvolti sulla consulenza tecnica d'ufficio**

Comunicazioni telematiche:

- 1. Ricezione delle comunicazioni di cancelleria (biglietti di cancelleria)
- 2. Deposito degli atti e dei documenti
- 3. Perfezionamento del deposito
- 4. Prova del deposito telematico

# 1. Ricezione delle comunicazioni di cancelleria

Tutte le comunicazioni prescritte dalla legge o dal Giudice sono eseguite dal cancelliere esclusivamente tramite PEC e trasmesse al C.T.U.

A questo proposito, al biglietto telematico trasmesso dalla cancelleria, ai sensi dell'art. 45, comma 2, disp. att. c. p.c., deve essere sempre allegato il testo integrale del provvedimento, ordinanza o sentenza, di cui si ha la comunicazione.

Per potere ricevere tale comunicazione, quindi, il C.T.U. deve essere presente nel **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE) gestito dal Ministero della Giustizia per l'invio delle comunicazioni in formato digitale.**



## 2. Deposito degli atti e dei documenti

Per potere effettuare il deposito telematico degli atti e dei documenti il C.T.U. dovrà dotarsi dei seguenti dispositivi:

- PC o notebook;
- Stampante;
- Scanner;
- Kit per la firma digitale;
- Indirizzo PEC;
- Software redattore per la creazione ed invio delle buste telematiche;
- Connessione ad internet.

Il deposito telematico, infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Provvedimento del 16/4/2014 del Responsabile per i sistemi informativi del Ministero della Giustizia, recante le specifiche tecniche previste per la formazione dell'atto, deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- creazione del testo mediante l'utilizzo di un qualsiasi redattore di testi, purché lo stesso venga trasformato in formato PDF. Non è consentita, infatti, la stampa, la scansione dell'atto e la successiva allegazione come PDF o file immagine;
- l'atto, privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili e in formato PDF, deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata e corredato, quindi, dal file in formato XML che contiene le informazioni strutturate e le informazioni della nota di iscrizione a ruolo; quest'ultimo file è denominato "DatiAtto.xml" ed è anch'esso sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata

Per potere effettuare il deposito dell'atto e allegare i documenti, il C.T.U. deve creare la busta ricordandosi che la busta può contenere fino a 30 MB.

Secondo il disposto dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, come modificato dall'art. 51 d.l. 90/2014, nel caso in cui la busta dovesse superare tale limite si deve provvedere a depositare gli atti mediante invii di più messaggi di posta elettronica certificata, inserendo nel primo invio l'indice dei documenti che si intende depositare.

I documenti da allegare (privi di elementi attivi) quindi, devono essere predisposti in uno dei seguenti formati: PDF, RTF, TXT, JPG, GIF, TIFF, XML, EML e MSG.

Non è necessario, invece, firmare digitalmente tali allegati che possono, tuttavia, essere compressi con l'uso del formato "zip".

### 3. Perfezionamento del deposito

La data di deposito corrisponde alla data in cui il provvedimento è accettato nel sistema da parte del cancelliere.

Affinché il deposito dell'atto sia correttamente eseguito entro i termini, deve avvenire entro la fine del giorno di scadenza del deposito e deve essere generata la **ricevuta di avvenuta consegna**. (In precedenza il D.M. n.44/11 prevedeva che il deposito telematico effettuato dopo le ore 14:00 si considerava effettuato il giorno successivo).

Anche in questo caso, opera la proroga, per i giorni di sabato e festivi, al primo giorno utile non festivo, secondo quanto disposto dall'art. 155, commi 4 e 5, c. p. c..

## 4. Prova del deposito telematico

Per poter provare il deposito telematico degli atti, il C.T.U. deve, in ogni caso, conservare:

- copia degli atti allegati alla PEC trasmessa;
- la ricevuta generata dal proprio gestore PEC (RAC ricevuta avvenuta consegna);
- il messaggio di posta elettronica certificata contenente l'attestazione di avvenuta consegna della busta da parte dei sistemi ministeriali (RdAC);
- i successivi messaggi provenienti dai sistemi informatici dell'ufficio giudiziario.

## **Consultazione del fascicolo**

Tutti gli atti endoprocessuali depositati telematicamente da parte del giudice, dei difensori delle parti, del C.T.U. e dagli altri ausiliari del giudice sono consultabili attraverso il PST Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, ovvero tramite PdA Punto di accesso, con autenticazione forte (smart card e token di firma digitale); mentre il c.d. “storico” del fascicolo telematico è visionabile dal PST (<http://pstgiustizia.it.IPST/>), con consultazione libera e gratuita alla sezione “consultazione pubblica dei registri”.

1) Nella redazione di una CTU, il consulente nominato deve tener conto degli atti o dei fatti?

- a) solo dei fatti accaduti;
- b) solo degli atti, ma facendo delle valutazioni giuridiche;
- c) solo degli atti, facendo una sorta di “fotografia”.

2) Il CTU deve avanzare dei giudizi giuridici?

- a) Sì, ma solo se è anche un avvocato;
- b) No, perché ha una funzione meramente tecnica;
- c) Sì, se gli vengono richiesti da entrambe i Consulenti Tecnici di parte (Ctp)

3) Il CTU in che modo garantisce il contraddittorio?

- a) Avvisando le parti dell’inizio delle operazioni peritali, con comunicazione del giorno, ora e luogo dell’inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel verbale d’udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere;
- b) Avvisando le parti dell’inizio delle operazioni peritali, con comunicazione del giorno, ora e luogo dell’inizio delle operazioni, mediante invio a mezzo pec o posta raccomandata;
- c) Avvisando le parti dell’inizio delle operazioni peritali, con comunicazione del giorno, ora e luogo dell’inizio delle operazioni, solo qualora abbiano provveduto alla nomina dei Ctp

4) Quanto può partecipare il Ctp alle operazioni peritali?

- a) Quando è nominato entro il giorno di inizio delle operazioni peritali;
- b) Solo se è nominato durante l'udienza;
- c) Anche se viene nominato oltre la data di inizio delle operazioni peritali.

5) Il CTU può essere ricusato dall'incarico?

- a) Sì, purché presenti istanza al giudice almeno tre giorni prima dell'udienza
- b) No, mai
- c) Solo su richiesta di una delle parti

6) Nel caso di assenza di estratti di conto corrente, il CTU può richiedere tali documenti alle parti?

- a) Sì, altrimenti non può esperire la consulenza richiesta;
- b) No, deve utilizzare solo i documenti presenti nel fascicolo;
- c) Sì, facendo un'istanza al giudice istruttore



7) Cosa si intende per *ius variandi* nell'anatocismo?

- a) E' la variabilità della legge applicabile ai contratti bancari;
- b) E' la facoltà riconosciuta all'istituto di credito di modificare unilateralmente in futuro le condizioni contrattuali;
- c) E' la possibilità riconosciuta all'istituto di credito di variare ogni cinque anni le condizioni contrattuali pattuite.

8) I termini per l'invio della bozza peritale sono perentori o facoltativi?

- a) Perentori e non prorogabili;
- b) Facoltativi, purché il deposito avvenga entro 6 mesi dalla data fissata per il deposito;
- c) Perentori ma prorogabili su istanza ed autorizzazione del giudice.

9) Come può il CTU verificare i tassi soglia?

- a) Confrontandoli con la documentazione, se presente nel fascicolo;
- b) Confrontandoli con le tabelle ministeriali, se allegate;
- c) Confrontandoli con le tabelle ministeriali reperibili sul sito della Banca d'Italia.

10) Nel caso in cui il CTU sia impossibilitato a presentarsi all'udienza di giuramento, cosa deve fare?

- a) Telefonare alla Cancelleria del Tribunale per avvisare della sopraggiunta impossibilità;
- b) Inviare una pec in Cancelleria per comunicare la sopraggiunta impossibilità;
- c) Mandare un sostituto che, mediante delega, comunica la sopraggiunta impossibilità.

11) Come si calcola il compenso del CTU in materia amministrativa, contabile e fiscale?

- 1) Utilizzando le tabelle fornite dall'Ordine dei Dottori Commercialisti;
- 2) Utilizzando le tabelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'anno precedente;
- 3) Le tariffe sono regolate dal [DM 182/2002](#), art. 2 perciò l'onorario è calcolato a percentuale per scaglioni sul valore della causa.

12) Che cos'è un'ATP?

- a) E' l'acronimo di "Assistente a Tempo Pieno" del CTU, identificando in tal modo il collaboratore del CTU;
- b) E' l'acronimo di "Accertamento Tecnico Preventivo", un procedimento cautelare disciplinato dall'art. 696 cpc;
- c) E' l'acronimo di "Accertamento Tecnico di Parte", un procedimento cautelare avviato contro gli istituti di credito

13) Il mancato deposito entro i termini comporta responsabilità per il CTU?

- a) Il CTU può depositare oltre i termini, rinunciando alla liquidazione totale del compenso;
- b) Il CTU non può mai depositare oltre i termini;
- c) Il CTU può depositare oltre i termini vedendosi ridotto il compenso

14) Come avviene il deposito di una CTU, in maniera telematica o con deposito cartaceo?

a) Attraverso i canali telematici;

b) Mediante consegna della perizia presso la Cancelleria del Tribunale;

c) In entrambe i modi, a discrezione del CTU.

15) Per la valutazione delle quote di una società immobiliare quale metodo sarebbe più corretto utilizzare?

a) Il metodo reddituale, visto che considera il reddito prodotto dai fitti degli immobili

b) Il metodo per flussi visto che vengono forniti anche servizi

c) Il metodo patrimoniale/reddituale visto che considera il valore dei cespiti e il reddito prodotto dagli stessi